

Risposta del dott. P.A. Negri dell'Ufficio Legale della Vittoria Assicurazioni SpA e Consigliere Nazionale Udace circa alcune domande pervenute sulla responsabilità civile dell'organizzatore.

Nell'assemblea di una Società ciclistica affiliata, che tradizionalmente organizza una cicloturistica di oltre 160 chilometri di percorso, quindi una "Gran Fondo", gli iscritti, anche per precedenti esperienze, si sono posti delle domande sulla responsabilità che è in capo a coloro che partecipano alla organizzazione della manifestazione.

Le domande, contenute in una lettera che ci è stata inviata, sono state da noi riassunte, e ritenendole di interesse generale le pubblichiamo con la risposta che è stata fornita alla Società ciclistica nostra affiliata.

Queste le domande.

- **Personale volontario in servizio per segnalare il passaggio dei ciclisti: hanno autorità? La loro responsabilità è assicurata?**
- **Per l'articolo 9 del codice della strada la circolazione è sospesa per 15 minuti dal transito del 1° concorrente?**
- **Quale responsabilità hanno gli organizzatori per le insidie che vi sono sulla strada?**
- **Le diverse responsabilità che gravano su chi organizza una gara: civile, penale, amministrativa.**
- **La "Gran Fondo" è una cicloturistica?**

Pressoché tutti i quesiti hanno riguardo alla responsabilità di chi è coinvolto nell'organizzazione di una manifestazione ciclistica, e il fine dell'assicurazione consiste, appunto, nell'assicurare la responsabilità, cioè nel proteggere il patrimonio di coloro che, a qualsiasi livello, potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni causati durante una corsa ciclistica.

Già la precisazione "a qualsiasi livello" è una risposta al quesito relativo al personale volontario che, dotato di pettorale che lo individua come addetto alla "corsa" e della classica bandierina rossa (che sarà di colore arancio fluorescente in ottemperanza al "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche" di cui al comma 6-ter dell'art.9 del codice della strada), staziona negli incroci e segnala agli altri utenti della strada il pericolo rappresentato dal sopraggiungere dei corridori. Anche la responsabilità di questi volontari è assicurata, se nello svolgimento del loro specifico compito di ausiliari addetti alla sicurezza della manifestazione causassero per colpa un danno ad altri.

Si è detto che queste persone hanno il compito di segnalare agli automobilisti in normale transito il sopraggiungere dei corridori, ed è consuetudine che quando i ciclisti impegnano un incrocio con l'obbligo di dare la precedenza siano gli automobilisti che circolano sulla strada con diritto di precedenza che, su indicazione del "segnalatore", si fermano. Si è scritto che è consuetudine perché le persone addette alle segnalazioni non hanno alcun potere giuridico di dirigere il traffico, e quindi non possono impartire ordini agli utenti delle pubbliche strade, salvo trattasi di persona abilitata alla scorta tecnica e incaricata di seguire la corsa come previsto dal comma 6-bis dell'art.9 del codice della strada.

Il fatto che i volontari che segnalano l'arrivo dei corridori non abbiano poteri per dirigere il traffico, non significa che la loro presenza sia superflua, anzi, potrebbe essere determinante per l'attribuzione della responsabilità all'automobilista che non abbia ritenuto di adeguare la sua condotta alla situazione di pericolo che gli veniva segnalata o, al contrario, la loro assenza potrebbe essere rilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità agli organizzatori della manifestazione, quando nell'autorizzazione alla gara - e questo avviene quasi sempre - venga prescritto che gli organizzatori garantiscano, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali.

Si deve tenere presente che il potere di disporre la sospensione, seppur per il tempo necessario al passaggio dei corridori - tempo normalmente intercorrente tra il passaggio della "macchina" con il cartello "inizio gara ciclistica" e quella con il cartello "fine gara ciclistica" -, è provvedimento assunto in fase di autorizzazione della manifestazione, e non automaticamente previsto dall'articolo 9 del codice della strada.

Nell'autorizzazione allo svolgimento della corsa in genere viene prescritto agli organizzatori anche l'obbligo di segnalare i punti pericolosi del percorso e di disporre, se la segnalazione può non essere sufficiente, opportune protezioni per i concorrenti o comunque per i partecipanti alla manifestazione ciclistica. E' frequente anche il richiamo alla necessità di controllare che il manto stradale non presenti insidie per i concorrenti, insidie che, se esistenti e ineliminabili, devono essere segnalate. In proposito va tuttavia osservato che un pericolo può essere segnalato in quanto avvistabile ed effettivamente esistente al momento del sopralluogo da parte degli organizzatori della gara. La condizione del manto stradale, inoltre, per costituire pericolo, deve avere un carattere di anormalità, cioè costituire un'insidia non solo per chi partecipa alla corsa ciclistica ma anche per il normale utente della strada. E' ancora da tener presente che non è certamente esigibile che gli organizzatori di una gara, una volta accertato che il percorso è privo di anomalie, si mettano a presidiare, nei giorni e nelle notti che precedono la manifestazione, ogni metro del percorso per eliminare ogni pericolo (buche causate dalla circolazione, spargimento di sostanze sdruciolevoli) che dovesse insorgere.

In tutto il discorso va poi inserita anche la condotta di chi partecipa alla gara, condotta che da sola potrebbe essere la causa del danno quando il concorrente, compatibilmente con i fini di una manifestazione sportiva pur sempre di carattere amatoriale, mantenga un comportamento contrario alla necessaria diligenza e prudenza o non rispetti le regole della circolazione, che sono sempre da rispettare quando la gara sia svolta su strada aperta alla pubblica circolazione.

Sul punto è necessario spendere qualche altra parola. Da alcuni atteggiamenti, non ultimo quello che è stato richiamato, che riguarda un ciclista caduto perché sarebbe scivolato su una macchia d'olio che c'era sul manto stradale e dopo che nello stesso punto, prima e dopo la caduta, sono passati senza problemi un centinaio di altri partecipanti alla manifestazione ciclistica, ma che comunque ha ritenuto di promuovere un'azione giudiziaria contro gli organizzatori della corsa a cui addebita la responsabilità della sua caduta, si trae l'impressione che il ciclista che si iscrive a una corsa, è irrilevante se di carattere agonistico piuttosto che di pura cicloturistica, ritenga di acquisire dei diritti sconosciuti a tutti gli altri consociati (a tutti i "normali" ciclisti), quali, per esempio, l'esenzione dal rispetto delle più elementari regole di comune prudenza e diligenza (del vero e proprio buon senso) e delle regole della circolazione, quasi che, giova ripeterlo, con l'iscrizione alla corsa il ciclista fosse anche protetto dai rischi a questa connessi, quindi anche dai pericoli che sono originati dalla stessa condotta del ciclista o del cicloturista. In altri termini il ciclista, quando pedala da solo o è in giro con altri ciclisti, ha la consapevolezza di correre dei rischi se non sta attento dove "mette" la ruota o se non rispetta le regole della circolazione, quando, invece, partecipa a una "corsa" pretende che anche i normali rischi dell'andare in bicicletta siano trasferiti su chi organizza la corsa. E pretendere l'assoluta sicurezza equivale a sopprimere le manifestazioni ciclistiche, perché espongono a pericoli chi vi partecipa e possono, talvolta, arrecare a loro dei danni, ma è questo il risultato a cui si giunge con certi ragionamenti e atteggiamenti.

Alla responsabilità civile, che è la responsabilità assicurata con "l'assicurazione" prestata alle società sportive iscritte all'UDACE, e che, come si è visto, dovrebbe sussistere quando il danno è causato da inosservanza del regolamento tecnico da parte degli organizzatori della corsa o da colpa, consistente in una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi organizzatori, si aggiunge la responsabilità penale, che è strettamente personale e che non può essere trasferita sull'assicuratore (la sanzione che viene inflitta è a carico di coloro che si sono comportati contro le regole e a cui il reato è stato addebitato). Vi è responsabilità penale quando a causa dei comportamenti su accennati vi siano dei feriti (in questo caso il procedimento si "radica" solo se vi è querela del ferito) o dei morti. In quest'ultima eventualità l'azione penale è obbligatoria e il procedimento sorge "d'ufficio". La responsabilità amministrativa, invece, in genere, consegue all'omessa ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità che concede l'autorizzazione alla corsa, e di solito, beninteso quando dalla omissione non derivino danni alle persone, si risolve con il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Vi è poi il discorso sulla natura di una manifestazione, vale a dire se è o no competitiva. Vi è subito da osservare che quando sono previsti dei premi individuali assegnati sulla base dell'ordine di arrivo, la manifestazione non può essere considerata alla stregua di una cicloturistica, ma di vera e propria gara. Nell'ambito dei raduni cicloturistici, nei quali, come cicloturistica "pura", è da intendersi la manifestazione che ha un chilometraggio massimo di 80 Km., mentre fino a 120 Km. è una cicloturistica medio fondo, fino a 160 Km. fondo e oltre 160 Km. gran fondo, i premi previsti sono per società, è cioè attribuito un punteggio per ogni "concorrente" che abbia portato a termine il percorso, e sono premiate le società con il punteggio più alto. Possono essere previsti dei premi a singoli concorrenti, ma non con riguardo al loro ordine di arrivo (può essere premiato il più giovane e la più giovane concorrente o il più anziano, e così via). Sia per la cosiddetta cicloturistica "pura", che per la medio fondo, fondo e gran fondo è generalmente prevista una velocità media massima, che può variare a seconda della natura del percorso. E' bene quindi tener presente che una manifestazione che rientra nella categoria delle cicloturistiche ma che assume, anche per il sistema di premiazione, caratteristiche competitive, è una vera e propria gara, con tutti gli oneri e obblighi che fanno capo a chi organizza una manifestazione agonistica.

Dott. PierAngelo Negri